

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2015, n. 8-1304

**Reg. (CE)1698/2005 e reg. (UE) 1310/2013: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. Campagna 2015: sostegno delle domande di prosecuzione degli impegni tecnici pluriennali assunti dagli agricoltori ai sensi della misura 214 “Pagamenti agroambientali” e dei regg. progressi. Spesa di 228.567,00 euro di quota di cofinanziamento regionale a carico della UPB A17042 (Imp. n. 835/2014, n. 775/2014, n. 792/2014).**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007, che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione “health check” della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
- nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013;

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 36, lettera a, punto iv) e illustra in dettaglio all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni assunti dagli agricoltori aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e ss.mm.ii. e oltrepassano i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

rammentate le azioni componenti la misura 214 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte che in seguito verranno richiamate in breve mediante il loro codice numerico:

- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.3.1 (Apporto di sostanza organica di pregio da ammendanti compostati);
- 214.3.2 (Apporto di sostanza organica di pregio da letame e matrici palabili);
- 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti);
- 214.6.1 (Sistemi pascolivi estensivi);
- 214.6.2 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale in montagna);
- 214.7.1 (Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema);
- 214.7.2 (Coltivazione a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica);
- 214.7.3 (Fasce tampone inerbite);

- 214.8.1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

considerato che il 2° comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., dava facoltà agli Stati membri di autorizzare il prolungamento della durata quinquennale degli impegni agroambientali al massimo fino al periodo di riferimento della domanda di pagamento 2013 e visto che la Regione Piemonte ha autorizzato tale prolungamento per 3 azioni (214.1, 214.2 e 214.8.1) in due occasioni:

- per la campagna 2012 mediante le deliberazioni della Giunta regionale n. 19-2790 del 24.10.2011 e n. 87-3597 del 19.03.2012 e
- per la campagna 2013 mediante la deliberazione (D.G.R.) n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i.;

visto che la Commissione europea, valutando che il protrarsi del processo di riforma della politica agricola comune avrebbe comportato ritardi nel processo di presentazione e di approvazione di nuovi programmi di sviluppo rurale 2014-2020 interrompendo l'attuazione della politica europea, ha impartito due set di regole per la transizione dello sviluppo rurale:

- mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 335 del 12.04.2013 (che ha modificato il reg. 1974/2006 ed in particolare il 2° comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) 1974/2006) e
- mediante il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e modifica il reg. (UE)1305/2013 e altri regolamenti per l'applicazione nel 2014;

considerato che la dotazione finanziaria complessiva della Misura 214 del PSR 2007-2013 (comprensiva delle risorse atte a finanziare le domande pluriennali avviate anteriormente al 2007 ai sensi del reg. (CEE) 2078/92 e del reg. (CE)1257/99 e transitate sul reg. (CE) 1698/2005 ai sensi del reg. (CE)1320/2006) è pari a 283,78 milioni di € di spesa pubblica totale, di cui 125,67 milioni di € a carico del FEASR e i restanti 158,11 milioni di € a carico dello Stato;

verificato che con i bandi effettuati dal 2007 al 2013 per la presentazione di domande per le azioni della Misura 214 e l'autorizzazione dei prolungamenti della durata concessa a 3 azioni (214.1, 214.2 e 214.8.1) nel 2012 e nel 2013, di cui si è detto, sono state impegnate tutte le risorse disponibili;

verificate le minori spese della dotazione 2007-2013 della misura 214 (o delle altre misure del PSR 2007-2013 previa autorizzazione dello spostamento da parte della UE) e svoltone gradualmente l'impiego per il finanziamento delle domande dell'annualità 2013 collocate in graduatoria degli idonei nella parte non finanziabile, in conformità a quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 30-6513 del 14.10.2013 e dalla D.G.R. n. 49-860 del 29.12.2014;

specificato che le graduatorie delle domande di prolungamento 2013 per le 3 azioni 214.1, 214.2 e 214.8.1, sono state approvate mediante la determinazione dirigenziale n. 388 del 6/5/2013 e ne sono stati approvati 2 scorrimenti mediante le determinazioni dirigenziali n. 1004 in data 11/11/2013 e n. 54 in data 05/02/2015 con aumento delle posizioni finanziabili;

ritenuto di dover garantire la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e di congegnare un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo;

preso atto che la nuova politica agricola comune 2014-2020 è stata esplicitata con i regolamenti approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 17 dicembre 2013 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 e che tale politica si avvale in modo coordinato dell'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei;

visto il reg. (UE) n. 1303 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e generali per i fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune riconferma agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;

visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto che il reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e verificato che esso, tra l'altro, abroga il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì all'art. 88 che quest'ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2014;

visto il reg. delegato (UE) n. 807 dell'11.3.2014 della Commissione europea che integra talune disposizioni del reg. (UE) 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

visto che il reg. (UE) n. 1310/2013 sancisce all'articolo 3, par. 1 l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprende anche i pagamenti agroambientali;

visto, inoltre, che l'art. 3, par. 2 del reg. (UE) 1310/2013 subordina l'ammissibilità delle spese di cui al precedente capoverso a 3 condizioni:

- a) che tali spese siano previste nel rispettivo programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente, così come fissata nell'allegato I del reg. (UE) n. 1310/2013 nell'ambito del reg. (UE) n. 1305/2013 e
- c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e controllo;

tenuto conto che in Piemonte è stato ulteriormente utilizzato il primo set di regole (di cui al reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii.) per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 in combinato disposto con il secondo set di regole di transizione (di cui al reg. (UE) n. 1310/2013) autorizzando mediante la DGR n. 28-7218 del 10.03.2014 e s.m.i. i beneficiari, che avevano ultimato nel 2013 il quinquennio regolamentare o avevano già svolto 1 o 2 anni di proroga, ad effettuare un ulteriore anno fino al periodo di riferimento della domanda di pagamento del 2014;

visto che mediante la citata D.G.R. n. 28-7218 del 10.3.2014 gli agricoltori sono stati anche autorizzati a svolgere ai sensi del regime transitorio del reg. (UE) n. 1310/2013 nuovi impegni agroambientali (art. 1 del reg. (UE) 1310/2013) e la prosecuzione degli impegni agroambientali esistenti;

visto che il citato art. 3, par. 1 del reg. (UE) n. 1310/2013 stabilisce l'ammissibilità delle spese degli impegni assunti ai sensi delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005 a beneficiare delle risorse della nuova programmazione 2014-2020 per i pagamenti:

- da effettuarsi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nel caso sia esaurita la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo PSR 2007-2013 e
- da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015;

stabilito che il finanziamento della campagna 2014 della misura 214 del PSR 2007-2013 era possibile attraverso le nuove risorse della programmazione 2014-2020, in subordine all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE che comprende nelle nuove misure n. 10 e n. 11 (corrispondenti alla misura 214 del PSR 2007-2013) le tabelle con gli importi delle domande transitate dalla vecchia alla nuova politica agricola comune e in subordine altresì, alla codecisione di finanziamento comunitario e nazionale;

visto che la citata D.G.R. n. 28-7218 del 10.03.2014, (come modificata dalla D.G.R. n. 34-7451 del 15.04.2014), avente per oggetto "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii. mediante il fondo FEASR in conformità al regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013. Campagna 2014: Prolungamento e prosecuzione di impegni pluriennali assunti prima dell'1.1.2014 e nuovi impegni ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013. Spesa 6,57 milioni di €(di quota regionale) a carico della UPB DB 11152 del Bilancio di previsione 2014" ha stabilito il ricorso alle nuove risorse per la campagna 2014 che comportano quote di partecipazione europea, nazionale e regionale variate rispetto al periodo di programmazione 2007-2013;

tenuto conto del fatto che alcune domande agroambientali (ai sensi della misura 214 del PSR 2007-2013, della misura F (nello specifico l'azione F7) del PSR 2000-2006 e dell'intervento ventennale del Programma regionale ai sensi del reg. (CEE) n. 2078/92) non sono giunte nel 2014 alla conclusione del periodo di impegno prescritto e che si rende necessario consentire la presentazione delle domande di pagamento relative al 2015;

resosi necessario stimare le necessità finanziarie per la campagna 2015 relativamente ai contratti non scaduti e concluso che ciò è possibile soltanto attraverso una valutazione delle domande presentate nel 2014;

verificate in complesso le domande agroambientali presentate nel 2014, accertati in particolare il numero e l'importo richiesto all'atto della presentazione dalle domande non giunte in tale anno alla conclusione del periodo di impegno e effettuate la proiezione finanziaria in modo conforme alle quote di compartecipazione 2014-2020 secondo la seguente tabella:

Tabella 1

Tipologia di azione/misura	Quota compartecipazione FEASR 2007-2013	N. domande	Totale importo richiesto (€) nel 2014	Quota partecipazione FEASR 2014-2020 (43,12%) (€)	Quota nazionale 2014-2020 (39,82%)(€)	Quota regionale 2014-2020 (17,06%) (€)
Azioni Misura 214 (214.1, 214.2, 214.3.1, 214.3..2, 214.4 in parte, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1 in parte, 214.8/1, 214.9)	COFINANZIA TO (44%)	360	986.606,15	425.424,57	392.866,57	168.315,01
Azioni 214.4, 214.7	HEALTH CHECK (64,91%)	14	17.379,00	7.493,82	6.920,32	2.964,86
<i>Totale Misura 214</i>		<i>374</i>	<i>1.003.985,15</i>	<i>432.918,39</i>	<i>399.786,89</i>	<i>171.279,87</i>
F7 - Conserv./Realizzazione decennale di elementi dell'agroecosistema (ambiente e paesaggio)	COFINANZIA TO (44%)	8	36.096,50	15.564,81	14.373,63	6.158,06
Reg. CEE n.2078/92: Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione	COFINANZIA TO (44%)	12	76.406,11	32.946,31	30.424,91	13.034,88
<b>TOTALE</b>		<b>394</b>	<b>1.116.487,76</b>	<b>481.429,52</b>	<b>444.585,43</b>	<b>190.472,81</b>

effettuata la proiezione dei fabbisogni finanziari delle domande citate che gli agricoltori devono obbligatoriamente presentare nel 2015, incluso l'eventuale incremento per aumenti di superficie sotto impegno stimato nell'ordine del 20% dell'importo richiesto nell'anno precedente e arrotondato all'euro ed illustrata nella tabella seguente:

Tabella 2

Tipologia di azione/misura	N. domande	Totale importo richiesto (€) nel 2014 aumentato del 20%	Quota partecipazione FEASR 2014-2020 (43,12%) (€)	Quota nazionale 2014-2020 (39,82%)(€)	Quota regionale 2014-2020 (17,06%) (€)
Azioni Misura 214 (214.1, 214.2, 214.3.1, 214.3.2, 214.4 in parte, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1 in parte, 214.8/1, 214.9)	360	1.183.927,00	510.509,00	471.440,00	201.978,00
Azioni 214.4, 214.7	14	20.855,00	8.993,00	8.304,00	3.558,00
<b>Totale Misura 214</b>	<b>374</b>	<b>1.204.782,00</b>	<b>519.502,00</b>	<b>479.744,00</b>	<b>205.536,00</b>
F7 – Realizzazione/conservazione decennale di elementi dell'agroecosistema (ambiente e paesaggio)	8	43.316,00	18.678,00	17.248,00	7.390,00
Reg. CEE n.2078/92: Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione	12	91.687,00	39.536,00	36.510,00	15.642,00
<b>TOTALE</b>	<b>394</b>	<b>1.339.785,00</b>	<b>577.715,00</b>	<b>533.503,00</b>	<b>228.567,00</b>

visto l'esito della seduta in data 16 gennaio 2014 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/007/SR10/C10 che ha approvato la proposta di riparto dei fondi per l'intero periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 assegnando alla Regione Piemonte la spesa pubblica totale di 1.092.978.000 € così composta:

- 471.325.000 di €(43,12%) quota FEASR;
- 435.157.100 di €(39,81%) quota nazionale;
- 186.495.900 di €(17,06%) quota regionale;

preso atto che le necessità finanziarie delle azioni elencate nelle tabelle precedenti stimate per l'annualità 2015 a carico del FEASR 2014-2020 comportano la partecipazione della Regione secondo la quota, come detto, del 17,06% pari ad un importo stimato di 228.567,00 €

verificato che secondo il reg. (UE) 1305/2013 gli Stati membri dovrebbero garantire il livello degli sforzi effettuati durante il periodo 2007-2013 e che essi dovrebbero spendere almeno il 30% del contributo totale del FEASR a ciascun PSR per la mitigazione dei cambiamenti climatici e

l'adattamento ad essi nonché dei problemi di natura ambientale avvalendosi, tra l'altro, delle misure agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica;

verificato che tra le misure di sviluppo rurale individuate dal reg. (UE) n. 1305/2013 gli articoli 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (codice 10) e 29 "Agricoltura biologica" (codice 11) delineano misure analoghe alla misura "Pagamenti agroambientali" di cui all'art. 36 lettera a) punto iv) del reg. (CE)1698/2005, come avvalorato dalla tavola di concordanza di cui all'allegato I del reg. (UE)1310/2013;

preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 19-260 del 28.08.2014, è ancora in fase di negoziazione con i Servizi della Commissione europea;

ritenuto opportuno dare applicazione al citato reg. (UE) n. 1310/2013 ed in particolare all'articolo 3, utilizzando quota parte delle risorse assegnate al Piemonte per lo sviluppo rurale nel periodo 2014-2020, al fine di garantire continuità di applicazione sul territorio regionale per le aziende che hanno un contratto in essere ai sensi delle tecniche agricole ecocompatibili finora adottate;

tenuto conto, inoltre, che è necessario avviare azioni propedeutiche, comprese le procedure informatiche, per poter consentire di concludere la presentazione delle domande di pagamento entro il 15 maggio 2015;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,

considerato che l'ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte.

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del Programma di Sviluppo Rurale è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale e Regionale è suddivisa per il 70% a carico dello Stato che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte che, sulla base delle risorse finanziarie assegnate sull'apposito capitolo di spesa dell'UPB A17042 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con

Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore;

preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento dell'annualità 2015 delle domande di pagamento degli agricoltori che non hanno ultimato il periodo di rispetto degli obblighi tecnici previsti dalla misura 214 del PSR 2007-2013, dalla misura F del reg. (CE)1257/99 (PSR 2000-2006) e dall'intervento di ritiro ventennale dai seminativi ai sensi del reg. (CEE) 2078/92 pari a 228.567,00 € di quota di cofinanziamento regionale, trova copertura nella UPB A17042 (Imp. n. 835/2014 €4.126.696,27, n. 775/2014 €6.000.000,00, n. 792/2014 €3.000.000,00);

preso atto che, per quanto riguarda la quota regionale pari ad €228.567,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella UPB A17042 (Imp. n. 835/2014 € 4.126.696,27, n. 775/2014 €6.000.000,00, n. 792/2014 €3.000.000,00);

rilevato che delle suddette somme attualmente impegnate, pari ad €13.126.696,27, sono stati finora utilizzati €5.235.340,00 e che pertanto risultano disponibili €7.891.356,27;

visti gli articoli 8 e 9 della L.R. 1 del 5 febbraio 2014 relative a misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ed al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 con cui, per il periodo di programmazione 2014-2020 è autorizzata la spesa di 27 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020;

rammentata la clausola di adeguamento di cui all'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 (come modificato dal reg. (UE) 679/2011 e dal reg. (UE) 335/2013) che obbliga i beneficiari ad adeguare le condizioni di riferimento degli impegni assunti ai sensi del reg. (CE) 1698/2005 ("baseline" costituita dalla condizionalità e dai requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari) indicati nel PSR 2007-2013 e richiamati dagli articoli 50 bis e 51 del reg. (CE) 1698/2005 al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020;

rammentato il divieto di doppio finanziamento che consiste nella regola per cui le spese a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione europea sancita dall'art. 65, par. 11 del reg. (UE) n. 1303/2013, dall'art. 30 del reg. (UE) n. 1306/2013, dall'art. 28, par. 6, 2° comma del reg. (UE) n. 1305/2013, dall'art. 9 del reg. delegato (UE) n. 807/2014;

specificato che dai pagamenti dello sviluppo rurale nel calcolare gli importi di cui all'art 28 del reg. (UE) n. 1305/2013 gli Stati membri devono dedurre l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento con il pagamento delle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del reg. (UE) n. 1307/2013, denominate in breve anche "inverdimento" o "greening" e con il sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013 ;

concluso, pertanto, che per poter conferire l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR della programmazione 2014-2020 (art. 3 del reg. (UE) 1310/2013) a favore dei titolari delle domande di prosecuzione degli impegni assunti prima dell'1.1.2015, è necessario applicare le seguenti condizioni:

- la clausola che li obbliga ad adeguare gli impegni assunti ai sensi del reg. (CE) 1698/2005 al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020 ed in particolare alla “baseline”;

- la regola del divieto di doppio finanziamento che potrebbe comportare una riduzione del premio unitario per ettaro di superficie o per unità di bestiame concedibile dall’azione o intervento secondo i documenti di programmazione di riferimento (PSR 2007-2013, PSR 2000-2006, Programma agroambientale del reg. CEE n. 2078/92);

considerato che alla data corrente il PSR della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2014-2020 non risulta ancora approvato e che, nelle more dell’approvazione, occorre autorizzare, con la presente D.G.R., la Direzione Regionale 17 Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue ad avviare le procedure per l’approvazione delle disposizioni per la prosecuzione di impegni assunti anteriormente al primo gennaio 2015;

specificato che tali disposizioni consistono in disposizioni di natura tecnica e amministrativa nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

*delibera*

in riferimento al sostegno allo sviluppo rurale da parte del reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii. ed in particolare all’art. 36 lettera a) punto iv) “Pagamenti agroambientali” mediante il fondo FEASR 2014-2020 in conformità al regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013, di stabilire per l’annualità 2015:

I. la presentazione di domande agroambientali di prosecuzione degli impegni tecnici assunti prima del 1° gennaio 2015 ai sensi:

- a. della Misura 214 (azioni 214.1, 214.2, 214.3.1, 214.3.2, 214.4, 214.6.1, 214.6.2, 214.7.1, 214.8.1, 214.9) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;
- b. della Misura F, azione F7 (avente durata decennale) del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte;
- c. dell’intervento ventennale del Programma regionale ai sensi del reg. (CEE) n. 2078/92;

II. di destinare per il finanziamento in regime transitorio delle domande descritte al punto precedente, 1.339.785,00 € di spesa pubblica totale con risorse a carico del nuovo piano finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020 con fondi cofinanziati di cui quota UE (43,12%) 577.715,00 €, quota Stato (39,82%) 533.503,00 € e quota Regione (17,06%) 228.567,00€ (unico onere a carico del Bilancio regionale), secondo il dettaglio indicato in premessa nella tabella 2 e di stabilire che la quota regionale trova copertura a carico della UPB A17042 (Imp. n. 835/2014 € 4.126.696,27, n. 775/2014 €6.000.000,00, n. 792/2014 €3.000.000,00);

III. che il presente provvedimento ha natura autorizzatoria, in quanto le suddette risorse trovano copertura nell’UPB A17042 (Imp. n. 835/2014 €4.126.696,27, n. 775/2014 €6.000.000,00, n. 792/2014 €3.000.000,00);

IV. di richiamare:

- il rispetto degli impegni delle azioni agroambientali ed in particolare la durata pluriennale di essi;
- limitatamente alla categoria a. del punto I, l'applicazione della clausola di adeguamento (di cui al par. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni) degli impegni esistenti alla condizionalità, ai requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed ai requisiti obbligatori supplementari relativi al nuovo quadro giuridico della politica agricola comune;
- il divieto di doppio finanziamento delle spese a titolo del fondo di sviluppo rurale rispetto ad altri fondi dell'Unione europea, che comporta riduzioni del premio unitario per ettaro di superficie o per unità di bestiame concedibile dall'azione o intervento secondo i documenti di programmazione di riferimento (PSR 2007-2013, PSR 2000-2006, Programma agroambientale del reg. CEE n. 2078/92) per tenere conto di eventuali pagamenti per le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del reg. (UE) n. 1307/2013, denominate in breve anche "inverdimento" o "greening" ed ai sensi del sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013;

V. di richiamare, altresì, il fatto che l'ammissibilità delle spese relative alla domanda di cui al punto I è subordinata alle condizioni specificate dall'art. 3, par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013 e il riconoscimento del finanziamento delle domande di cui trattasi è subordinato all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE che comprende nuove misure n. 10 e n. 11 (corrispondenti alla misura 214 del PSR 2007-2013) ed alla codecisione di finanziamento comunitario e nazionale;

VI. di autorizzare la Direzione Regionale 17 Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue ad avviare le procedure per l'approvazione delle disposizioni per la prosecuzione degli impegni delle azioni/interventi descritti al punto I.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni, dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)